



**Direttiva per la presentazione delle richieste
di contributo per l'adattamento del posto di lavoro
e di incentivi all'assunzione dei disabili. Anno 2019**

1. Premessa

L'art. 13 della Legge n. 68/99, così come sostituito e modificato dall'art. 10 del D.lgs. n. 151/2015, stabilisce importanti livelli di incentivazione all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disabili, sulla base della tipologia e della percentuale di invalidità. Gli incentivi, che con la presente deliberazione si introducono, sono stati predisposti in modo tale da non alterare l'equilibrio realizzato con il suddetto art. 13. Si prevedono contributi per l'adattamento del posto di lavoro, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e per la rimozione di barriere architettoniche, in modo da rimborsare i datori di lavoro delle spese sostenute per gli accomodamenti dei posti di lavoro, per l'inserimento e per il mantenimento al lavoro dei disabili. Si introducono inoltre incentivi per le assunzioni di disabili in condizioni tali da rendere particolarmente difficile un loro inserimento nel mercato del lavoro, a favore di imprese che hanno assunto con contratto a tempo determinato della durata da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi. Infine si stabilisce di riconoscere le spese per la residenzialità di studenti che frequentano corsi attivati nel 2019, fuori regione, per centralinista telefonico non vedente.

2. Obiettivi

L'obiettivo dell'intervento è duplice:

- evitare che l'adozione di misure (accomodamenti) necessarie per l'assunzione e il mantenimento al lavoro della persona disabile, e volti a consentire l'accesso e lo svolgimento dell'attività lavorativa, si traduca in un onere spropositato per il datore di lavoro e che pertanto siano un deterrente all'assunzione stessa.
- favorire l'ingresso al lavoro di categorie di persone disabili che si trovano in particolari condizioni di svantaggio.

3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di agevolazione alle assunzioni e di contributo per gli adattamenti del posto di lavoro i datori di lavoro privati (imprese, cooperative, associazioni, fondazioni e studi professionali). Non possono accedere agli incentivi e contributi per gli adattamenti i datori di lavoro di diritto pubblico. Possono beneficiare dell'intervento per la frequenza di corsi per centralinista non vedente i soggetti che hanno ottenuto l'ammissione ai suddetti corsi.

4. Requisiti dei soggetti beneficiari

4.1. Requisiti dei datori di lavoro richiedenti incentivi e/o contributi per gli adattamenti

Per beneficiare degli interventi di agevolazione all'assunzione e/o contributi all'adattamento del posto di lavoro i datori di lavoro devono possedere i seguenti requisiti:

- essere ottemperanti ovvero garantire l'ottemperanza agli obblighi occupazionali sanciti dalla Legge n. 68/99;



d365b22c



- essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori;
- essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non aver effettuato l'assunzione in attuazione di un obbligo preesistente;
- aver assunto la persona disabile senza violare i diritti di precedenza;
- essere in regola con l'applicazione del CCNL;
- inesistenza a proprio carico di procedure per l'emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del Decreto Legge n. 210/02 (coordinato, modificato e convertito nella Legge n. 266/02);
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
- non essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 18, del Reg. (UE) n. 651/2014;
- non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, o, in tal caso, aver provveduto alla regolarizzazione entro la data di presentazione dell'ingiunzione di recupero;
- aver inserito il disabile assunto presso una sede operativa situata nella Regione del Veneto;
- non aver fatto richiesta di altri incentivi per l'apprestamento del posto di lavoro o per l'assunzione del disabile, oltre a quello previsto nella presente disciplina.

4.2. Requisiti ulteriori per la richiesta di contributo per l'adattamento del posto di lavoro, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche

- Le spese devono essere state sostenute per:
 - L'assunzione di un lavoratore disabile;
 - L'aggravamento della condizione di salute, con invalidità superiore al 50%, di un lavoratore già in forza.
- Le spese sostenute per l'accomodamento ragionevole devono essere essenziali e pertinenti all'obiettivo di consentire al disabile l'accesso al lavoro e lo svolgimento dell'attività lavorativa

4.3. Requisiti ulteriori per la richiesta di incentivo all'assunzione a tempo indeterminato, o tempo determinato per soggetti prossimi alla pensione

L'assunzione del lavoratore disabile deve riguardare una persona con invalidità non superiore al 66%. Per i datori di lavoro, soggetti all'obbligo di assunzione di personale disabile, con almeno 15 dipendenti computabili, l'assunzione deve essere di persona in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- bassa scolarità (titolo non superiore alla licenza media);
- età superiore a 45 anni;
- disabilità sensoriale

Ai datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione di personale disabile (con meno di 15 dipendenti computabili) è sufficiente la sola percentuale di invalidità ~~inferiore~~ non superiore al 66 %

In ogni caso il datore di lavoro deve inoltre:

- aver proceduto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, di un lavoratore iscritto alle liste del collocamento mirato dei CPI operanti nella Regione del Veneto;
- aver proceduto all'assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi, tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, di un lavoratore con invalidità fisica, iscritto alle liste del collocamento mirato dei CPI operanti nella Regione del Veneto, di età superiore a 63 anni e 7 mesi;
- aver proceduto all'assunzione con contratto di lavoro subordinato inferiore a 12 mesi (in quanto al termine del rapporto di lavoro il lavoratore accede immediatamente ai diritti pensionistici) tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, di un lavoratore iscritto alle liste del collocamento mirato dei CPI operanti nella Regione del Veneto;



d365b22c



- non aver assunto persona disabile che sia già stata alle dipendenze del datore di lavoro, o alle dipendenze di imprese del medesimo gruppo aziendale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato nei 24 mesi precedenti l'assunzione;
- non avere in corso, o aver attivato nei dodici (12) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, procedure di sospensione, con ricorso alle casistiche di cui all'art. 3 comma 5 della Legge n. 68/99, ovvero riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale assunto o da assumere, escluse procedure di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo o per raggiungimento dei requisiti di pensionamento;
- non aver effettuato l'assunzione per effetto di una chiamata numerica o a seguito di diffida ad adempiere agli obblighi della legge n. 68/99, inviata dai servizi del collocamento mirato o a seguito di verbale di accertamento dell'ispettorato del lavoro;
- di non aver avuto la possibilità, per tipologia e grado di invalidità, di far richiesta di agevolazione a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili riconosciuto dall'INPS.

4.4. Requisiti per la richiesta di incentivo all'assunzione di disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi

Il datore di lavoro deve aver proceduto all'assunzione, tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, con contratto a tempo determinato di almeno 3 mesi, di un lavoratore disabile assente dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi.

Per assente dal mercato del lavoro si intende la persona che non ha avuto alcun rapporto di lavoro di tipo subordinato negli ultimi 24 mesi. Sono considerati anche i rapporti di lavoro di breve durata e dai quali sia derivato un reddito inferiore all'imponibile.

Il lavoratore deve avere:

- una disabilità fisica pari ad almeno il 67%, oppure disabilità psichica o intellettiva,
- deve essere stato iscritto al momento dell'assunzione alle liste del collocamento mirato di un CPI del Veneto,
- deve essere stato inserito in una sede operativa del Veneto, deve svolgere un orario settimanale di almeno 21 ore.

In ogni caso il datore di lavoro deve:

- non avere in corso, o aver attivato nei dodici (12) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, procedure di sospensione, con ricorso alle casistiche di cui all'art. 3 comma 5 della Legge n. 68/99, ovvero riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale assunto o da assumere, escluse procedure di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo o per raggiungimento dei requisiti di pensionamento;
- non aver effettuato l'assunzione per effetto di una chiamata numerica o a seguito di diffida ad adempiere agli obblighi della legge n. 68/99, inviata dai servizi del collocamento mirato o a seguito di verbale di accertamento dell'ispettorato del lavoro;
- non aver avuto la possibilità, per tipologia e grado di invalidità, di far richiesta di agevolazione a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili riconosciuto dall'INPS, o in caso di contratto di lavoro di mesi 12, non aver richiesto detta agevolazione.

E' previsto, su richiesta dell'interessato, il rilascio di un'attestazione da parte della Direzione Lavoro in merito alla sussistenza dei presupposti, in capo allo stesso, per l'erogazione dell'incentivo al datore di lavoro in caso di assunzione.



d365b22c



5. Misura dell'agevolazione all'assunzione

- 5.1 Il contributo per l'adattamento del posto di lavoro, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche non potrà superare il 95 % della spesa sostenuta, nel limite massimo di 20.000,00 euro.
- 5.2 L'incentivo riconoscibile ai datori di lavoro che hanno assunto disabili nel corso del 2019 è così determinato:
- euro 5.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno per disabili aventi le caratteristiche elencate al punto 4.2 lett. b) oppure assunzione effettuata da datore di lavoro non soggetto all'obbligo di cui alla legge n. 68/99. Nel caso di assunzione con contratto part-time, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Se la riduzione di orario prevede un orario settimanale inferiore alle 21 ore, il contributo non sarà riconosciuto;
 - euro 7.500,00 per ogni assunzione avvenuta nel 2019 di un disabile con almeno 55 anni di età, con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, per disabili aventi le caratteristiche elencate al punto 4.2 lett. b) oppure da parte di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo della legge n. 68/99. Nel caso di assunzione con contratto part-time, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Se la riduzione di orario prevede un orario settimanale inferiore alle 21, ore il contributo non sarà riconosciuto;
 - il contributo è ridotto del 20% per l'assunzione di disabili di cui ai precedenti punti in caso di trasformazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2019, da tempo determinato a tempo indeterminato, oppure nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato segua ad un precedente rapporto a tempo determinato o all' utilizzo del lavoratore in somministrazione senza che siano decorsi almeno 6 mesi di interruzione tra i rapporti di lavoro;
 - per le suddette assunzioni che si realizzeranno nel corso del 2019 si stabilisce che sarà erogato al datore di lavoro un nuovo incentivo del medesimo importo decorsi 24 mesi dall'assunzione, a condizione che la persona sia ancora inserita nel medesimo organico aziendale.
 - euro 5.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi di una persona con invalidità fisica, di età non inferiore a 63 anni e 7 mesi. Si incentivano le assunzioni a tempo determinato inferiori a 12 mesi purché, al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore acceda immediatamente ai diritti pensionistici. Il contributo è ridotto proporzionalmente al periodo.
 - l'incentivo all'assunzione di disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi è pari alla percentuale di invalidità diminuita di 25 punti della retribuzione lorda mensile desunta dalla busta paga; il contributo è sempre pari al 75 per cento della retribuzione lorda mensile se trattasi di disabile psichico o intellettivo.

6. Presentazione delle richieste di agevolazione

Per assunzioni e trasformazioni avvenute tra il 1 gennaio 2019 e la pubblicazione del provvedimento di adozione della presente disciplina, le richieste di incentivo e di adattamento del posto di lavoro vanno inoltrate alla Direzione Lavoro della Regione del Veneto, all'indirizzo pec lavoro@pec.regione.veneto.it, entro 60 giorni dalla predetta pubblicazione, utilizzando gli appositi formulari, pubblicati al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/legge-68>.

Per le assunzioni che avvengono dopo la pubblicazione del provvedimento di adozione della presente disciplina, la richiesta di contributo per l'adattamento del posto di lavoro e di incentivo può essere avanzata in sede di stipula di convenzione di integrazione lavorativa o di richiesta di nulla osta, oppure mediante le medesime modalità sopra descritte. Le richieste non potranno essere inviate dopo 60 giorni dall'assunzione.

7. Riconoscimento delle agevolazioni

Il riconoscimento dell'agevolazione all'assunzione a tempo indeterminato, o tempo determinato per soggetti prossimi alla pensione, come pure del contributo all'adattamento del posto di lavoro, avviene dopo la verifica della permanenza nel posto di lavoro di 12 mesi. Decorsi 24 mesi dalla assunzione o trasformazione, qualora



d365b22c



il lavoratore permanga ancora nel posto di lavoro, verrà riconosciuta al datore di lavoro un'ulteriore agevolazione di pari importo.

Per l'erogazione dell'incentivo all'assunzione di disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi, la stessa verrà riconosciuta previo invio del datore di lavoro, ai competenti uffici regionali all'indirizzo PEC lavoro@pec.regione.veneto.it, in un'unica soluzione, di copia delle prime tre buste paga (per dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi), e successivamente previo invio di copia della busta paga a cadenza mensile.

La Regione Veneto, attraverso la Direzione Lavoro, approverà le richieste di incentivo e contributo ammesse e incaricherà l'ente strumentale Veneto Lavoro di erogare l'importo stabilito.

8. Regime di aiuti

I contributi per l'adattamento del posto di lavoro, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche sono riconosciuti compatibili con la normativa comunitaria. I costi che il datore di lavoro sostiene per accomodare il posto di lavoro e inserire nel proprio organico le persone disabili, rappresentano per lo stesso dei sovraccosti di occupazione. Con tale misura si rimborsano i datori di lavoro delle spese sostenute direttamente riferibili al lavoratore disabile in modo da evitare che per la presenza di tali costi gli oneri di accomodamento siano ritenuti sproporzionati. Il regolamento comunitario 651/290014 "regolamento generale di esenzione" prevede all'art. 34 che tali sovraccosti connessi all'occupazione delle persone disabili siano totalmente ammissibili. L'intensità di aiuto non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili. La presente deliberazione prevede di rimborsare al datore di lavoro il 95 % costi sostenuti per l'inserimento lavorativo dei disabili, dato che la legge 68/99 all'art. 14 prevede che con il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili si possano finanziare contributi parziali per l'adattamento del posto di lavoro.

Gli incentivi all'occupazione dei disabili, sia in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato sia alle assunzioni a tempo determinato di disabili con anzianità di disoccupazione pari o superiore a 24 mesi, sono concessi in conformità a quanto previsto all'articolo 33 del Regolamento comunitario 651/2014 che stabilisce che l'intensità massima di aiuto non possa superare il 75 % del costo salariale sostenuto dal datore di lavoro. Per l'applicazione di tale previsione del regolamento le assunzioni incentivate devono rappresentare per il datore di lavoro un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. L'incremento del numero dei dipendenti va calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA). I tempi parziali e il lavoro a termine vanno riparametrati come frazioni di ULA. L'incremento può realizzarsi anche senza un aumento del numero dei dipendenti, quando è sostituzione di posti di lavoro vacanti per dimissioni, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa. Non si realizza l'effetto incrementale in caso di licenziamento per riduzione di personale negli ultimi 12 mesi.

In alternativa al regolamento generale di esenzione 651/2014, l'incentivo può essere erogato al datore di lavoro in regime *de minimis* ai sensi del regolamento UE 1407/2013. Tali aiuti sono riconosciuti a patto che l'importo non superi il massimale di 200 mila euro e sono concessi ad un'impresa unica in un arco di tempo di 3 anni.

Gli incentivi sono riconosciuti solamente se sono rispettati i principi generali previsti dalle normative in materia di lavoro, in particolare quelli enucleati all'art. 31 del D.lgs 150/2015 e segnatamente gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; non spettano se l'assunzione per la quale si chiede l'incentivo viola il diritto di precedenza, come pure se l'azienda ha in corso sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale. L'incentivo non sarà erogato neppure se il nuovo datore di lavoro appartiene al gruppo ove è presente l'azienda che ha licenziato il medesimo lavoratore per il quale si è fatta richiesta di incentivo.

I suddetti aiuti saranno inseriti nel Registro nazionale degli aiuti (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai fini di poter verificare che le agevolazioni pubbliche siano state concesse nel rispetto della normativa comunitaria, in modo particolare per evitare che sulla medesima fattispecie siano stati erogati più benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, non vi sia il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea



d365b22c



9. Delega alla Regione del pagamento delle spese di residenzialità da sostenersi per frequentare corsi attivati nel 2019, fuori regione, per centralinista telefonico non vedente.

E' prevista la possibilità di delegare alla Regione del Veneto il pagamento delle spese di residenzialità da sostenere per frequentare corsi attivati nel 2019, fuori regione, per centralinista telefonico non vedente.

Per presentare la delega del pagamento alla Regione il soggetto interessato dovrà frequentare un corso attivato nel 2019 ed essere residente o domiciliato in Veneto al momento dell'iscrizione al corso.

La delega viene accettata dalla Regione con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro una volta verificata la sussistenza dei presupposti previsti.

La delega al pagamento deve essere presentata dopo aver ottenuto l'iscrizione al corso, esclusivamente il formulario reperibile al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/legge-68>, rendendo le dichiarazioni in esso previste.

10. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

11. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Alessandro Agostinetti – Direttore della Direzione Lavoro.

12. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in seguito all'implementazione del presente bando verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.



d365b22c

